



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

**"Modificazione dell'art.30 della legge regionale 19.6.1993,
n.9"**



LEGGE REGIONALE

"Modificazione dell'art 30 della legge regionale 19.6.1993,
n.9"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Articolo Unico

1. Il secondo comma dell'art.30 (vincolo di destinazione delle quote del F.N.S.) della legge regionale 19.6.1993, n.9 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (sig. Alfonso Vigilante)



E' estratto del verbale della seduta del 22.7.1993 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)